

**DIPARTIMENTO GIURIDICO, DELLE RISORSE
E DELLE ATTIVITA' TECNICHE**

S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi

Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Greco

e-mail mgreco@asl4.liguria.it

Tel. 0185 329283 Fax 0185 329216

Agli operatori economici interessati

**Oggetto: AVVISO IMPORTANTE – PRECISAZIONI CIRCA L'ANTICIPAZIONE DEL
PREZZO DELLE FORNITURE/SERVIZI**

Come noto, in forza di una modifica apportata all'art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ad opera del d.l. 32/2019 convertito, con modificazioni, in l. 55/2019, l'istituto dell'anticipazione del 20% del prezzo dell'appalto risulta applicabile alle "prestazioni" e non ai "lavori" come in precedenza, quindi con ambito esteso potenzialmente a forniture e servizi.

Purtuttavia, questa ASL ritiene di esplicitare con il presente avviso alcune considerazioni per correttamente inquadrare la ratio dell'intervento normativo di che trattasi, nonché per l'opportuno coordinamento di tale novella con le restanti disposizioni in materia.

La corretta applicazione di detta normativa trova ulteriore ragione nell'esigenza di evitare ingiustificati squilibri nella gestione finanziaria dell'ASL potenzialmente derivanti dagli esborsi a titolo di anticipazione.

Si premette che la norma si applica, ovviamente, solo agli appalti aggiudicati in forza di bandi o avvisi emessi dopo l'entrata in vigore del d.l. 32/2019 e che non opera "automaticamente", ma a seguito di apposita richiesta del fornitore corredata dalla presentazione delle garanzie descritte nella norma medesima.

Inoltre, stante che la garanzia deve essere "di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione", pare evidente che il capitolato (es. di gara nazionale/regionale) deve aver specificamente disciplinato la questione, esplicitando il cronoprogramma di recupero dell'anticipazione.

Va considerato altresì che la norma appare giustificata (come nei lavori pubblici da cui deriva) laddove la fornitura preveda un livello elevato iniziale di specifici investimenti, a fronte di pagamenti per stati di avanzamento dilazionati nel tempo, onde consentire al fornitore di fruire di un'opportuna "iniezione" di liquidità, mentre non corrisponde ad alcun effettivo interesse/utilità/necessità nel caso forniture o servizi

pagati “puntualmente” dal committente nei termini di legge (alla consegna dei beni o secondo rate mensili del servizio).

In quarto luogo, va osservato che per forniture di beni sanitari (farmaci e dispositivi medici) l'applicazione dell'istituto, con anticipo del prezzo per forniture non eseguite, e conseguenti successive forniture a prezzo “0” o ridotto fino al recupero dell'anticipazione, non è compatibile con le restanti specifiche norme in materia finalizzate a rilevare correttamente, tramite appositi flussi informativi, i prezzi di cessione dei prodotti di che trattasi al SSN.

In sostanza, per forniture e servizi “correnti” non paiono sussistere, di regola, i presupposti per l'applicazione dell'istituto in questione.

Si invitano, per quanto sopra, tutti gli operatori economici interessati a voler, per il futuro, anticipatamente prospettare a questa ASL, prima di darvi corso, l'eventuale richiesta di anticipazione del prezzo, al fine di esaminare congiuntamente la questione alla luce delle considerazioni sopra espresse.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento e rinvio alla vigente normativa regolante la materia in quanto applicabile.

Si formula comunque riserva di integrare/modificare le presenti note in funzione delle successive evoluzioni normative e operative.

Chiavari, 23.7.2019

IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE BENI E SERVIZI
F.to in originale Dott. Maurizio GRECO

MG/mf